Deliberazione 11 dicembre 2008 - ARG/elt 179/08

Modifiche e integrazioni alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e n. 281/05 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 dicembre 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005, recante "Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati" (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05);
- la deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2007, n. 40/07 (di seguito: deliberazione n. 40/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: TIT);
- la norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: norma CEI 0-16);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione n. 99/08);

• la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, prot. 4468SSL/08 (prot. Autorità n. 38072 del 3 dicembre 2008).

Considerato che:

- in seguito all'adozione della deliberazione n. 99/08 alcuni gestori di rete e alcuni produttori hanno rappresentato all'Autorità la necessità di effettuare approfondimenti relativi ad alcuni aspetti della medesima deliberazione;
- gli approfondimenti di cui al precedente alinea hanno evidenziato, tra l'altro, l'esigenza di:
 - a) precisare la definizione di data di ricevimento di una comunicazione nel caso in cui tale comunicazione sia inviata tramite fax o raccomandata;
 - b) definire procedure semplificate nei casi in cui il richiedente intende richiedere al gestore di rete più di una connessione per impianti ubicati nella stessa area:
 - c) evitare che il richiedente sostenga un costo, pari al 30% del corrispettivo per la connessione, anche nel caso in cui l'iter autorizzativo per la connessione non abbia esito positivo;
 - d) prevedere che il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dai gestori di rete per la gestione dell'iter autorizzativo sia versato dal richiedente prima dell'avvio dell'iter autorizzativo, anziché solo a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni;
 - e) prevedere che, ove consentita la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, i costi che rimangono in capo al richiedente siano i medesimi sia nel caso in cui il richiedente realizzi in proprio la connessione che nel caso in cui la connessione sia realizzata dal gestore di rete;
- con sentenza n. 2823 del 2006 (di seguito: sentenza del TAR n. 2823/2006), il Tribunale Amministrativo della Lombardia ha annullato l'articolo 13, comma 13.4, della deliberazione n. 281/05 sulla base della motivazione per la quale, l'Autorità avrebbe omesso di adottare un meccanismo di riparto dei costi proporzionale ai benefici conseguiti da tutti i produttori per effetto di realizzazione di opere corrispondenti a soluzioni tecniche minime potenzialmente idonee ad arrecare beneficio a terzi (che, nel qual caso, devono essere chiamati a sostenerne i costi nelle forme e nei modi che spetta all'Autorità definire);
- è necessario, pertanto, rivedere la definizione delle modalità di determinazione del corrispettivo di connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi, previsto dalla deliberazione n. 281/05, in ottemperanza a quanto indicato nella sentenza del TAR n. 2823/2006;
- tra le segnalazioni pervenute all'Autorità è stato rappresentato il fatto che l'andamento delle richieste di connessione alla reti di distribuzione di impianti di produzione di energia elettrica ha registrato una rilevante flessione negli ultimi mesi dell'anno 2008, e che tale flessione, a detta dei gestori di rete interessati, sia da attribuire al fatto che i produttori di energia elettrica interessati ad ottenere la connessione alla rete attendano l'entrata in operatività delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 99/08;
- come conseguenza di quanto indicato al precedente alinea, sempre secondo quanto sostenuto dai gestori di rete interessati, sia da attendersi un rilevante ammontare di richieste di connessione nei primi mesi dell'anno 2009 che potrebbe determinare ritardi in capo alle imprese distributrici nello svolgimento delle attività per

l'erogazione del servizio di connessione degli impianti di produzione di energia elettrica.

Ritenuto opportuno:

- prevedere che, anche sulla base delle segnalazioni pervenute:
 - a) la data di ricevimento di una comunicazione sia definita nel caso in cui le comunicazioni siano effettuate tramite fax ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, escludendo la possibilità di inviare normali lettere, nel qual caso la data di ricevimento non risulta univocamente determinabile e notificabile;
 - b) nel caso in cui il richiedente intenda richiedere al gestore di rete più di una connessione per impianti ubicati nella stessa area, venga effettuata un'unica richiesta di connessione in cui viene indicata una potenza richiesta in immissione pari alla somma delle potenze richieste in immissione per ciascun impianto, e che il gestore di rete predisponga un unico preventivo;
 - c) il gestore di rete, nel caso di esito negativo dell'iter autorizzativo, restituisca al richiedente il corrispettivo pagato all'atto di accettazione del preventivo, maggiorato del tasso legale di interesse, e che, in tal caso, il preventivo per la connessione si intenda decaduto;
 - d) il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dai gestori di rete per la gestione dell'iter autorizzativo sia versato dal richiedente prima dell'avvio dell'iter autorizzativo;
 - e) i costi che rimangono in capo al richiedente siano i medesimi sia nel caso in cui il richiedente realizzi in proprio la connessione che nel caso in cui la connessione sia realizzata dal gestore di rete, tenendo conto delle diverse definizioni dei corrispettivi per la connessione;
- modificare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 secondo quanto elencato nel precedente alinea;
- modificare la deliberazione n. 281/05 al fine di ottemperare a quanto indicato nella sentenza del TAR n. 2823/2006, applicando modalità analoghe a quelle di cui alla deliberazione n. 99/08;
- prevedere che le imprese distributrici con più di 100.000 clienti comunichino tempestivamente all'Autorità, informazioni relative al tasso di incremento nel tempo del numero di richieste di connessione, rispetto al tasso mediamente registrato negli anni 2007 e 2008, al fine di valutare eventuali disposizioni transitorie per la prima fase di attuazione del TICA

DELIBERA

- 1. di modificare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 nei punti di seguito indicati:
 - all'articolo 1, comma 1.1, lettera h), il primo alinea è sostituito dai seguenti: "
 - per le comunicazioni trasmesse tramite fax, il giorno risultante dalla ricevuta del fax;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il giorno lavorativo successivo a quello risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata:"

- all'articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera gg), è inserita la seguente: "
 - hh) **lotto di impianti di produzione** è un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua."
- all'articolo 3, comma 3.3, la lettera i) è sostituita dalla seguente: "
 - i) un piano particellare dell'opera che evidenzi le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato ad insistere;"
- all'articolo 6, comma 6.3, lettera g), dopo le parole "pratica di connessione" sono aggiunte le seguenti "(codice pratica CP)";
- all'articolo 6, al termine del comma 6.6 è aggiunta la seguente frase: "L'impresa distributrice, nel caso di esito negativo dell'iter autorizzativo, restituisce al richiedente il corrispettivo pagato all'atto di accettazione del preventivo, maggiorato del tasso legale di interesse. In tal caso il preventivo per la connessione si intende decaduto.";
- all'articolo 7, comma 7.1, dopo le parole "nel preventivo per la connessione" sono aggiunte le seguenti ", descrivendo gli interventi da effettuare sulle infrastrutture in alta tensione.";
- all'articolo 8, comma 8.6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto al comma 8.7, il richiedente versa, prima dell'avvio dell'iter autorizzativo, all'impresa distributrice un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dalla medesima impresa distributrice per la gestione dell'iter autorizzativo.";
- dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: "

Articolo 12 bis

Disposizioni per le connessioni di un lotto di impianti di produzione

- 12 bis.1 Qualora il richiedente abbia la necessità di connettere alla rete elettrica un lotto di impianti di produzione può avvalersi della procedura disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 12 bis.2 a 12 bis.6.
- 12 bis.2 La richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione. La richiesta di connessione deve indicare, oltre ai dati e alle informazioni previste all'articolo 3, anche il numero degli impianti che fanno parte del lotto e, per ciascuno di essi, la potenza nominale e la potenza in immissione richiesta. La potenza in immissione richiesta di cui al comma 3.3, lettera b) è pari alla somma delle potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto.
- 12bis.3 L'impresa distributrice predispone un unico preventivo che prevede la realizzazione di una connessione per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto.
- 12bis.4 Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto è determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2.4, facendo riferimento alla potenza in immissione richiesta di ciascun impianto.
- 12bis.5 Qualora la potenza in immissione richiesta, calcolata ai sensi del comma 12bis.2, sia maggiore di 6.000 kW, si applicano le condizioni previste nella

- Parte IV del presente provvedimento, relative alle connessioni alle reti in alta e altissima tensione.
- 12bis.6 Qualora la potenza in immissione richiesta, calcolata ai sensi del comma 12 bis.2, non superi 6.000 kW, si applicano le condizioni previste nella Parte III del presente provvedimento, relative alle connessioni alle reti in bassa e media tensione. A tal fine, i parametri D_A e D_B di cui all'articolo 10, comma 10.1, sono determinati considerando la media delle distanze di cui al comma 10.1 calcolate relativamente a ciascun punto di connessione degli impianti di produzione appartenenti al lotto.
- 12bis.7 Qualora un medesimo richiedente presenti, nell'arco di 6 mesi, più richieste di connessione alla rete di impianti di produzione riconducibili alla fattispecie di lotto di impianti di produzione, le tempistiche di cui ai commi 6.1 e 7.1, per le richieste di connessione successive alla prima, sono raddoppiate.";
 - all'articolo 15, comma 15.2, le parole ", a titolo gratuito," sono soppresse;
 - all'articolo 15, il comma 15.4 è sostituito dal seguente: "
 - 15.4 Nei casi in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio della connessione, ai sensi del comma 15.1, l'impresa distributrice versa al richiedente un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard di cui all'articolo 11 e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 10. Qualora detta differenza sia negativa, il corrispettivo per la connessione è posto pari a zero.":
 - all'articolo 18, comma 18.2, lettera a), le parole "infrastrutture di" sono soppresse;
 - all'articolo 18, comma 18.2, dopo la lettera k) è inserita la seguente: "
 - le modalità di modifica dei tempi di risposta del gestore di rete di cui alla lettera b) e dei tempi di realizzazione degli impianti di rete di cui alla lettera e) nei casi previsti dall'articolo 27.";
 - all'articolo 19, comma 19.1, lettera e), dopo le parole "pratica di connessione" sono inserite le seguenti "(codice pratica CP)";
 - all'articolo 19, comma 19.3, le parole "Nei casi di cui la soluzione tecnica" sono sostituite dalle seguenti "Nei casi in cui la soluzione tecnica";
 - all'articolo 19, il comma 19.6 è sostituito dal seguente: "
 - 19.6 Il gestore di rete, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente all'atto dell'accettazione del preventivo, è tenuto a ricomprendere tra gli impianti di rete per la connessione l'impianto per la connessione individuato inizialmente come impianto di utenza per la connessione.";
 - all'articolo 19, dopo il comma 19.6, è inserito il seguente: "
- 19.7 Nei casi di cui al comma 3.4, si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 6.4.";
 - all'articolo 20, il comma 20.6 è sostituito dal seguente: "
 - 20.6 Fatto salvo quanto previsto al comma 20.7, il richiedente versa, prima dell'avvio dell'iter autorizzativo, al gestore di rete il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal medesimo gestore di rete per la gestione dell'iter autorizzativo, definito secondo le modalità di cui al comma 18.2, lettera k).";

- all'articolo 20, comma 20.7, le parole "dalla medesima impresa distributrice" sono sostituite dalle seguenti: "dal medesimo gestore di rete";
- all'articolo 21, comma 21.3, lettera c), le parole "lettera a);" sono sostituite dalle seguenti "lettera a) e b).";
- all'articolo 29, il comma 29.4, è sostituito dal seguente "
 - Nel caso in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, ai sensi del comma 29.1, il gestore di rete versa al richiedente un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo medio di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e il corrispettivo di connessione di cui al comma 25.2 ovvero al comma 26.2. Il costo medio di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, è convenzionalmente definito dal gestore di rete nelle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 18. Le condizioni di pagamento sono definite nelle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 18, prevedendo tempistiche non superiori a 5 anni dalla definizione della soluzione tecnica minima di dettaglio. Qualora detta differenza sia negativa, il corrispettivo per la connessione è posto pari a zero.";
- 2. di modificare l'Allegato A alla deliberazione n. 281/05 nei seguenti punti:
 - all'articolo 13, il comma 13.4 è sostituito dal seguente: "
 - 13.4 Nel caso in cui il soggetto richiedente non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, il corrispettivo di connessione è pari al prodotto tra:
 - a) il maggior valore tra zero e la differenza tra i costi di cui all'articolo 8, comma 8.7, lettera c., e il parametro-soglia di cui alla tabella n. 2 allegata al presente provvedimento e
 - b) il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza massima di esercizio dell'impianto di rete per la connessione, definita in condizioni normali di funzionamento.":
 - all'articolo 13, il comma 13.5 è sostituito dal seguente: "
 - 13.5 Nel caso in cui il soggetto richiedente si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, al medesimo sarà versato, dal gestore di rete interessato dalla connessione, un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra i costi di cui all'articolo 8, comma 8.7, lettera c, e il corrispettivo per la connessione di cui al comma 13.4.";
- 3. di prevedere che le imprese distributrici con più di 100.000 clienti comunichino tempestivamente all'Autorità, informazioni relative al tasso di incremento nel tempo del numero di richieste di connessione, rispetto al tasso mediamente registrato negli anni 2007 e 2008, al fine di valutare eventuali disposizioni transitorie per la prima fase di attuazione del TICA;
- 4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

11 dicembre 2008 II Presidente: Alessandro Ortis